CAMERA DEI DEPUTATI N. 3767

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVICCHIOLI, MASTROGIACOMO, IOSSA, RAIS, ROTIROTI, VAZZOLER

Presentata il 29 marzo 1989

Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge affronta problemi inerenti al trattamento di disoccupazione, peraltro ampiamente avvertiti da tutte le forze politiche e sociali. Non vi è dubbio, infatti, che l'indennità di disoccupazione costituisce uno strumento indispensabile di sostegno del reddito dei lavoratori non occupati e se correttamente indirizzato può rappresentare uno strumento per orientare il mercato del lavoro. Sino ad oggi, nel nostro Paese, l'entità del trattamento ordinario di disoccupazione non è stata adeguata a reali ed effettive esigenze ed è pertanto necessario prevedere una rivalutazione e un riordino, anche per armonizzare la legislazione esistente. Con l'articolo 1 si rivaluta il trattamento di disoccupazione; con l'articolo 2 si disciplina la retribuzione di riferimento; l'articolo 3 prevede l'ambito di applicazione dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; gli articoli 4 e 5 stabiliscono il limite del diritto dei lavoratori; gli articoli 6 e 7 trattano i problemi inerenti ai lavoratori agricoli; gli articoli 8 e 9 disciplinano l'applicazione concreta della legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo dell'indennità giornaliera, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 20 per cento della retribuzione.

ART. 2.

1. La retribuzione di riferimento per la determinazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione è quella media percepita e soggetta a contribuzione nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ovvero, per i lavoratori di cui all'articolo 5, percepita nell'anno solare per il quale è richiesta l'indennità. La percentuale di cui all'articolo 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

ART. 3.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, i lavoratori indicati all'articolo 40, punti 8° e 9°, del citato decreto-legge.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati accreditati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

ART. 5.

1. In mancanza del requisito contributivo, di cui all'articolo 4, il lavoratore che abbia prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto, per l'anno solare in cui è compreso il periodo di disoccupazione, all'indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero trecentodieci e quello delle giornate di lavoro prestato.

ART. 6.

1. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il trattamento di cui all'articolo 5 è corrisposto a condizione che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a cinquantuno in ciascun anno del biennio. La presente disposizione non trova applicazione nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione. Per questi ultimi, fermo restando il requisito di almeno centodue

contributi giornalieri conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità di disoccupazione e nell'anno precedente nonché il corrispondente accredito figurativo ai fini pensionistici, viene meno il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, per le giornate eccedenti quelle corrisposte a titolo di trattamento speciale.

ART. 7.

1. Per i lavoratori agricoli che hanno diritto al trattamento di cui all'articolo 5 i contributi figurativi, ai fini pensionistici, sono accreditati, oltre che per il numero di giornate indennizzate, per un ulteriore numero di giornate fino al raggiungimento dell'accredito complessivo di duecentotrentuno contributi giornalieri compresi quelli effettivi.

ART. 8.

1. Nell'anno di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori di cui all'articolo 5, l'indennità di disoccupazione è corrisposta con riferimento alle giornate di lavoro prestato tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 31 dicembre. Ai predetti lavoratori, che rimangono disoccupati nel periodo di centottanta giorni successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e che possono far valere i requisiti previsti dall'articolo 4, è data facoltà di richiedere il trattamento nella nuova misura ai sensi del predetto articolo 4. Per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 6 la misura del trattamento di disoccupazione prevista dall'articolo 1 si applica per le indennità relative ai periodi di disoccupazione dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette formulando proposte per il definitivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.